

**ACCORDO**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**LA BOSNIA ERZEGOVINA**  
**SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e la Bosnia Erzegovina (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, basati sugli accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1 Definizioni**

Al fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" includerà ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta, così come dall'ambito legale.

Gli investimenti realizzati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo saranno protetti nello stato in cui si trovano alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Accordo non si applicherà ad alcuna controversia o reclamo riguardanti un investimento effettuato prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi, per quanto implegabili per investimento;
- b) titoli azionari, obbligazionari, quote di partecipazione o qualsiasi altro strumento di credito e titoli di stato in genere;
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;
- e) ogni diritto di proprietà conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti nelle Parti Contraenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

Il controllo indiretto di un investimento significa controllo di fatto, determinato dopo una analisi delle circostanze contingenti in ciascuna situazione. In tale tipo di analisi, dovranno essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti, includendo:

- a) gli interessi finanziari dell'investitore, compreso gli interessi azionari;
- b) la capacità dell'investitore ad esercitare una influenza sostanziale sulla gestione delle operazioni relative all'investimento;
- c) la capacità dell'investitore di esercitare una influenza sostanziale sulla selezione dei membri del comitato dei direttori o su ogni altro quadro dirigenziale.

In caso di dubbio se l'investitore sia in grado di controllare, direttamente o indirettamente, un investimento, un investitore che contesti tale controllo ha l'onere della prova che lo stesso controllo esiste.

3. Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza della Parte Contraente. In conformità alle sue leggi.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di essa e da questa ultima riconosciuta ed operante in conformità con i suoi regolamenti, quali istituzioni pubbliche, società, partenariati, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dalla limitatezza o meno della loro responsabilità.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici o spettanze diverse, così come qualsiasi altro pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, produzioni o prodotti, bestiame.

6. a) Il termine "territorio" in relazione alla Repubblica Italiana significa, oltre alle zone comprese entro i confini terrestri, le "zone marittime".  
Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali lo Stato esercita, secondo il diritto internazionale, la sovranità e diritti di sovranità o di giurisdizione;
- b) Il termine "territorio" in relazione alla Bosnia Erzegovina significa tutto il territorio terrestre della Bosnia Erzegovina, il suo mare territoriale, il suo fondo ed il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante.
7. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.
9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con la sua legislazione.

#### ARTICOLO 2 Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente nella effettuazione di investimenti sul proprio territorio.
2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'articolo 3.1..

3. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.
5. Le Parti Contraenti stipuleranno con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio, un accordo di investimento che regolerà gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione.
6. Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo od il prosieguo dell'investimento, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di alcun obbligo di esportare la produzione e che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni;
7. Ogni Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti, relative autorizzazioni ed accordi di investimento;
8. I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati ad operare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento contemplato da questo Accordo, avrà il diritto a condizioni di lavoro legali adeguate a condurre le proprie attività professionali.

9. Al cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire, fornire consulenze sulle attività collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della prima Parte Contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualità.
10. Alle compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte sarà permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

**ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita.**

1. Entrambe le Parti Contraenti, all'interno del confine del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.
2. Quanto previsto nel primo paragrafo di questo Articolo si applicherà anche a tutte le attività connesse ad un investimento.
3. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori della Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

4. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli Investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali ed Economiche, un'Area di Libero Scambio, Accordi Regionali o Sub-Regionali, un Accordo economico multilaterale Internazionale, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

#### ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli Investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli Investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli Investitori di Paesi Terzi.

#### ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non potranno essere sottoposti a misure discriminatorie di qualsiasi tipo che possano limitare il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento degli investimenti, permanentemente o temporaneamente, a meno che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale in vigore e/o da regolamenti o dispositivi emessi da Tribunali o Corti aventi giurisdizione.

2. Sarà considerata quale nazionalizzazione od esproprio ad un investitore di una delle Parti Contraenti, una misura di nazionalizzazione od esproprio di beni o diritti appartenenti ad una compagnia controllata da un investitore, così come di sottrazione dalla società di risorse finanziarie o altre disponibilità, ed anche di creazione di ostacoli alle attività o altre sostanziale pregiudizio al valore delle stesse.
3. Nessuna delle Parti Contraenti intraprenderà delle misure che privino direttamente o indirettamente i cittadini dell'altra Parte Contraente dei loro investimenti o delle misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione od esproprio eccetto che a scopo pubblico od interesse nazionale e in cambio di una rapida, piena ed effettiva compensazione in termini ragionevoli in accordo con il paragrafo 6 di questo Articolo, e a condizione che queste misure siano prese su una base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e le procedure giuridiche.
4. Il giusto risarcimento sarà stabilito sulla base del valore reale internazionale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia diventata di dominio pubblico.  
Qualora il valore non possa essere prontamente stimato, l'ammontare della compensazione sarà determinato sulla base dei criteri internazionali di valutazione, quali il capitale investito, il deprezzamento, il capitale già trasferito, il valore di trasferimento ed altri rilevanti fattori.  
Il tasso di cambio applicabile a qualunque di tali compensazioni sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sia diventato di pubblico dominio.
5. Senza limitare le fattispecie del precedente paragrafo, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o simili sia una società con capitale straniero, la valutazione della quota



- dell'investitore sarà nella valuta dell'investimento non minore del valore iniziale, incrementato dagli aumenti di capitale e dalle rivalutazioni di capitale, dai profitti non distribuiti e dai fondi di riserva, e diminuito del valore delle riduzioni di capitale e delle perdite.
6. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è -o resta- convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
  7. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo, ed in ogni caso, entro tre mesi.
  8. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento.
  9. Un cittadino od una società di una delle Parti che asserisca che l'intero investimento o una sua parte è stato espropriato avrà diritto all'immediato esame da parte delle Autorità giudiziarie od altre autorità amministrative dell'altra Parte per determinare se l'esproprio stesso è avvenuto e, in tal caso, se tale esproprio ed il relativo risarcimento sia conforme ai principi del diritto internazionale e per decidere tutte le altre questioni connesse.
  10. In assenza di un accordo fra l'investitore e l'autorità responsabile, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito con riferimento alle procedure per la soluzione delle controversie come dall'Art.9 di questo Accordo.  
Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.
  11. Le disposizioni del paragrafo 2 di questo Articolo si applicheranno ai profitti derivanti da un investimento e, in caso di dissoluzione di una persona giuridica, ai proventi della liquidazione.

12. Se, dopo l'espropriazione, l'investimento non è stato utilizzato, in tutto o in parte, per il fine per il quale è stato espropriato, il proprietario o gli aventi causa avranno diritto a riacquistare l'investimento in conformità con la legislazione in vigore della Parte rispettiva al prezzo di mercato.

#### ARTICOLO 6 Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire all'estero, senza indebiti ritardi ed in ogni valuta convertibile:
- a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
  - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
  - c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  - e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
- I trasferimenti saranno effettuati in conformità con la legislazione a ciò pertinente. Tale legislazione non dovrà infliggere o derogare, con riguardo sia ai requisiti sia alla loro applicazione, alla trasferibilità libera, senza restrizioni e ritardi, quale garantita dal presente Accordo.

2. Senza limitare le finalità dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento favorevole che è concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso in cui questo sia più favorevole.

#### **ARTICOLO 7 - Surroga**

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente.

Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 8 - Modalità di trasferimento**

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati in valuta convertibile, senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tutti i trasferimenti saranno fatti al tasso di cambio prevalente applicabile alla data nella quale l'investitore avanza la relativa domanda, con l'eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'art.5 riguardanti il tasso di cambio applicabile nel caso di nazionalizzazioni o espropriazioni.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

**ARTICOLO 9 - Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, sarà, per quanto possibile, composta tramite negoziati.
2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte con negoziati entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
  - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
  - b) ad un Tribunale Arbitrale, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), quale definito nella Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e secondo le seguenti disposizioni:
    1. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini di una Parte Contraente dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti.  
La designazione degli arbitri, quando necessario in conformità con le norme UNCITRAL, sarà fatta dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma, nella sua qualità di Autorità Designante.

L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti nell'arbitrato non abbiano stabilito diversamente.

2. Nel prendere le sue decisioni, il Tribunale Arbitrale in ogni caso applicherà anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, così come i principi del diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La ricognizione e l'applicazione delle decisioni arbitrali nel territorio delle Parti Contraenti sarà regolata dalle loro rispettive legislazioni, in conformità con le Convenzioni internazionali di cui Esse siano parti.

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena ambedue le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

#### ARTICOLO 10 - Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno un cittadino di un qualsivoglia Paese terzo che sarà, con l'assenso di entrambe le Parti Contraenti, nominato Presidente del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale.  
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

### **ARTICOLO 11 Relazioni fra i Governi**

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dalla esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

### **ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni**

1. Qualora un investimento sia disciplinato sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto Internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro Investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli Investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.
3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

### **ARTICOLO 13 Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di recepimento dell'ultima delle due notifiche mediante le quali le due Parti Contraenti abbiano notificato l'una all'altra che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.

**ARTICOLO 14 - Durata e Scadenza**


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, a meno che una Parte Contraente non lo denunci per iscritto un anno prima del suo scadere.
2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente Punto 1 di questo Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Ancona* il *19 maggio 2000* in due versioni originali, nelle lingue italiana, bosniaca/croato/serba ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di ogni divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER  
LA BOSNIA EERZEGOVINA

